



Direzione Sviluppo Economico
Servizio Ambiente

Classificazione: F 16 - 20110000007

Arezzo, 11/05/2012

Provvedimento n. 1133

OGGETTO: D. Lgs. 152/06, art. 20 e L.R. n. 10/2010, artt. 48 e 49; procedimento di verifica di assoggettabilità del "Progetto di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno posta in loc. Il Pugio, nel Comune di Arezzo", proponente Società Renone Arezzo srl. Provvedimento conclusivo.

Il Direttore

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii (Norme in materia ambientale) e richiamati i seguenti articoli:

- l'art. 6, che al comma 5 prevede la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- l'art. 7, che al comma 4 stabilisce che sono sottoposti a VIA, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV dello stesso D.Lgs 152/06;
- l'art. 20, inerente le procedure relative alla verifica di assoggettabilità alla VIA dei progetti medesimi;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010 e ss.mm.ii "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza" e richiamato il Titolo III riguardante la VIA, in particolare gli artt. 48 e 49 inerenti le procedure di verifica di assoggettabilità e le relative conclusioni;

Richiamato il comma 1 dell'art. 49 della stessa L.R. 10/2010 e ss.mm.ii, che prevede che l'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri dalle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all'allegato D della medesima normativa, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l'individuazione di eventuale misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno Studio di Impatto Ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Arezzo n. 217 del 12/03/2001, la quale definisce le competenze in merito alle procedure di VIA di pertinenza di questo Prov. n. 1133 del 11/05/2012



Comune, individuando nel Direttore del Servizio Ambiente il Responsabile del procedimento di VIA e prevedendo una struttura operativa composta da una Commissione tecnica di esame dei progetti ed un Nucleo di Valutazione per la redazione della proposta conclusiva del procedimento;

Richiamati i contenuti della pronuncia di compatibilità ambientale relativa al “Progetto di coltivazione inerti e recupero ambientale in corrispondenza di un'area di PRAE in Loc. Il Pugio – Patrignone Campoluci – Arezzo”, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 17/04/2007;

Considerato che, con nota Prot. 57704 del 23/05/11, il SUAP del Comune di Arezzo ha trasmesso la richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della suddetta L.R. 10/2010 e ss.mm.ii, del “Progetto di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno posta in loc. Il Pugio, nel Comune di Arezzo” proposto dalla Società Renone Arezzo srl;

Dato atto che il progetto sopradescritto rientra nell'elenco di cui all'allegato B3 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii, “progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune”;

Richiamato il Provvedimento n. 2771 del 15/09/2011 in cui si determinava di:

- a) fare proprie le valutazioni e le conclusioni della Struttura Operativa di VIA del Comune di Arezzo;
- b) stabilire ai sensi dell'art.49 della L.R. 10/2010 e smi, tenuto conto dei pareri pervenuti dalle amministrazioni interessate, in virtù di quanto riportato nell'allegato D della legge regionale medesima, di non poter escludere la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e per le eventuali misure di mitigazione ad esse relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento della procedura di Valutazione;

Dato atto che con Provvedimento n. 3427 del 21/11/2011 si stabiliva l'annullamento, in via di autotutela, del Provvedimento n. 2771 del 15/09/2011, al fine di procedere all'invio alla Società proponente della preventiva “comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”, di cui all'art. 10-bis legge 241/1990 e smi.,

Vista la documentazione presentata dalla Società proponente, agli atti di questo Ufficio (Prot. 3295 del 12/01/2012), ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e smi;

Dato atto che, ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni interessate, con nota Prot. 13545 del 08/02/2012 è stata convocata specifica Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e seg. della L. 241/90 smi, a cui hanno partecipato rappresentanti della Provincia di Arezzo, del Dipartimento Arpat di Arezzo, del Servizio Pianificazione Urbanistica di questo Comune;

Visti i verbali della suddetta Conferenza di Servizi e della struttura operativa che hanno esaminato il progetto ed il relativo Studio preliminare ambientale, nonché le osservazioni presentate ai sensi del citato art. 10-bis della legge 241/1990 e smi e visto in particolare il verbale del Nucleo di Valutazione del 30/04/2012, che così si esprime in merito alla proposta di “Progetto di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno posta in loc. Il Pugio, nel Comune di Arezzo” presentato dalla società Renone Arezzo srl:



“ ...

Si premette l'opportunità di analizzare il presente procedimento anche con riferimento ad altri due procedimenti di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in corso, riguardanti le Prescrizioni Localizzative n. 18 “il Pugio - Le Strosce” e n. 22 de “Il Pugio”, relativi a progetti di coltivazione inerti e recupero ambientale, presentati rispettivamente dalla Inerti Cocci s.r.l. e Ditta Innocentini Santi & Figli s.r.l. , viste le possibili interrelazioni tra gli stessi progetti ed autorizzazioni già rilasciate in forza di una pronuncia di compatibilità ambientale emessa con DGC n. 294 del 17.04.2007, riguardante aree contigue e/o appartenenti alla stessa prescrizione localizzativa.


...(omissis)...

Il Nucleo di Valutazione, preso atto del ritiro da parte della Ditta Inerti Cocci srl del progetto presentato riguardante la prescrizione localizzativa n. 18 del PAERP (Pugio – Le Strosce), rileva che, poiché non sono stati presentati ulteriori progetti che interessano la Prescrizione Localizzativa n. 18 del PAERP (Pugio-Le Strosce), allo stato, i progetti in esame si riferiscono esclusivamente a porzioni residuali di aree che interessano la Prescrizione Localizzativa n. 22 del PAERP (Il Pugio), poste in contiguità ad aree dove l'attività di escavazione è già stata autorizzata ai sensi della L.R. 78/98 (rif. Aut. 03/08, prorogata con Provvedimento Dirigenziale n. 774 del 27/03/2012), a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale emanata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 17/04/2007.

Per ciò che concerne l'impatto cumulativo associato alla presenza di altre attività di escavazione e ripristino ambientale in essere poste in aree contermini e limitrofe, indicato al punto n. 2 dei motivi ostatici all'accoglimento dell'istanza Art. 10-bis L. 241/90 smi (rif. nota Servizio Ambiente Prot. 122684 del 22/11/2011), il Nucleo di Valutazione evidenzia quindi che lo stesso si riferisce alle attività riguardanti esclusivamente la prescrizione localizzativa n. 22.

In merito ai motivi ostatici all'accoglimento dell'istanza, in riferimento al punto n. 1 (rif. nota Servizio Ambiente Prot. 122684 del 22/11/2011) riguardante la progettazione unitaria per ciascun ambito di escavazione disposta dagli Indirizzi Specifici contenuti nella Carta delle Prescrizioni Localizzative del PAERP (punto 18.3.3) e dalle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico (Art. 152 comma 1), dai verbali emerge che i progetti presentati riferiti alla scheda n. 22 possono essere considerati esaustivi per ciò che concerne la progettazione unitaria della scheda stessa, fatta salva la condizione che al momento della presentazione di nuovi progetti riferiti alla scheda 18 debba essere predisposta una progettazione unitaria che riguardi l'intera scheda 18 medesima e l'intera prescrizione localizzativa n. 22, per gli aspetti che saranno interessati.

In riferimento al punto n. 3 dei motivi ostatici Art. 10-bis L. 241/90 smi (rif. nota Servizio Ambiente Prot. 122684 del 22/11/2011), riguardante la capacità di carico delle aree interessate relativamente alla qualità delle acque sotterranee, riferita alla presenza di anomalie nel parametro Boro, riscontrate nel piezometro S9, il Nucleo di Valutazione prende atto del parere del Dipartimento Arpat di Arezzo, che, in base alla comunicazione ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/06 e smi contenuta nella nota Arpat del 18/11/2011 (Prot. Com.le 122085 del 18/11/2011), ha evidenziato che le necessarie attività di approfondimento saranno oggetto di specifiche indagini nell'ambito del procedimento di bonifica disciplinato dall'Art. 242 del D. Lgs. 152/06 smi. In merito la Dott.ssa Farsetti aggiorna i presenti sullo svolgersi del procedimento, facendo riferimento alla nota Prot. Com.le 40364 del 20/04/2012 con cui la Provincia di Arezzo ha avviato il procedimento ai sensi dell'Art. 244 del D.Lgs. 152/06.



Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Ditta ai sensi del più volte citato Art. 10-bis della 241/90 smi e dei pareri delle amministrazioni interessate acquisiti nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 14/02/2012, a seguito di approfondita discussione, concorda nelle considerazioni e condivide i contenuti espressi dalla Commissione Tecnica VIA.

Pertanto, in merito al progetto esaminato, in considerazione delle modifiche occorse allo scenario di riferimento per le valutazioni, in particolare in relazione al ritiro dell'istanza relativa alla Prescrizione Localizzativa n. 18 da parte della Ditta Inerti Cocci srl, fatto salvo il rispetto di quanto già stabilito nella pronuncia di impatto ambientale emanata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 17/04/2007, il Nucleo di Valutazione si esprime ritenendo che il progetto presentato possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, a condizione che nel progetto definitivo, da presentare ai sensi della L.R. 78/98, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. *Le prescrizioni contenute nella pronuncia di impatto ambientale, emanata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 17/04/2007, devono essere estese agli ambiti oggetto della presente verifica di assoggettabilità, conformando altresì il progetto definitivo alle prescrizioni impartite dall'atto autorizzativo emanato ai sensi della L.R. 78/98 (rif. Aut. 03/08, prorogato con Provvedimento Dirigenziale n. 774 del 27/03/2012)*

2. *Il progetto definitivo relativo alle aree oggetto del presente procedimento deve essere adeguatamente coordinato con i progetti delle aree già oggetto di autorizzazione, sia in termini di tempi che di modalità di escavazione e ripristino*

3. *Nella documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione all'escavazione ai sensi della LR 78/98 deve essere presentato un unico progetto di coltivazione e ripristino comprendente le modifiche al progetto oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale (rif. DGC n. 294 del 17/04/2007), suddiviso in fasi operative di 1000 mq, corredato di programma dettagliato delle attività, escludendo l'apertura in contemporanea di fronti su punti diversi dell'area escavata*


Aspetti inerenti il ripristino

4. *Il progetto di coltivazione e di ripristino deve adeguatamente trattare gli aspetti relativi alla gestione dei diversi materiali prodotti con l'estrazione, nel rispetto dei contenuti del D. Lgs. 117/08, con particolare riferimento alla gestione dei materiali di risulta del lavaggio degli inerti (limi di cava) e delle strutture di deposito*

5. *I materiali di copertura del fondoscavo possono essere sia terre provenienti dallo scavo in situ, sia terre provenienti dall'esterno del sito, sia materiali provenienti dagli impianti di prima lavorazione. Ai sensi del comma 3 dell'Art. 8 delle Norme del PAERP, deve essere effettuato uno specifico studio, a supporto della progettazione definitiva, finalizzato alla verifica che il materiale da impiegare in fase di risistemazione, oltre ai limi sabbiosi provenienti dagli orizzonti superficiali e al terreno vegetale fertile precedentemente accantonati, garantisca un tasso di infiltrazione superficiale tale da assicurare una alimentazione di falda equivalente a quella originaria. A tale studio dovrà essere adeguata la progettazione, se necessario*

Aspetti inerenti la prevenzione degli impatti inquinanti durante l'attività estrattiva

6. *Il lavaggio dei mezzi in uscita dal cantiere deve essere effettuato in apposita piazzola impermeabile non permanente, fornita di raccolta acqua e disoleatore per il trattamento prima della loro restituzione al drenaggio superficiale, attraverso la*



predisposizione di impianti automatici per il rilevamento delle polveri e lavaggio mezzi in uscita dal cantiere

7. *In relazione all'alimentazione dell'impianto idrico per l'abbattimento delle polveri deve essere indicata l'ubicazione del nuovo pozzo da realizzare così come le sue caratteristiche tecniche, la cui autorizzazione deve essere acquisita in data antecedente all'autorizzazione all'escavazione o, quanto meno, contestualmente*

8. *Il progetto definitivo deve prevedere misure di mitigazione di impatto acustico ed emissioni di polveri diffuse nei confronti dei recettori esposti, tenendo conto dell'effetto sommatorio determinato dalle altre attività di escavazione esistenti nella zona*

9. *Il DSS deve contenere quanto previsto all'art. 10 del D.Lgs. 624/96 ed essere firmato dal datore di lavoro (in particolare non si trova riferimento alla sorveglianza sanitaria, alle attività di formazione ed informazione ed alla consultazione del RSL; inoltre, nonostante l'utilizzo di macchinari con emissione acustica compresa fra 75 e 85 dB(a), non si trova menzione della valutazione del rischio rumore per i lavoratori)*

Aspetti inerenti il monitoraggio

10. *Sulla base dei criteri utilizzati nella pronuncia di impatto ambientale deve essere incrementato il numero di piezometri per il monitoraggio della falda idrica sotterranea attraverso la realizzazione di nuovi piezometri, previa presentazione di un Piano di monitoraggio delle acque sotterranee, da integrare a quello prescritto con la pronuncia di impatto ambientale di cui alla DGC n. 294/2007, comprendente anche i piezometri e pozzi presenti nell'area denominata il Triangolo delle cave, da sottoporre a verifica del Dipartimento Arpat di Arezzo, comprendente alcuni piezometri di profondità di 15-20 m posti all'esterno dell'area da escavare e alcuni di profondità 7-10 m posti all'interno dell'area da escavare, da realizzare entro 1 mese dal termine della fase di messa in posto del materiale di copertura, escluso il terreno vegetale fertile. I suddetti punti devono essere quotati e georeferenziati*

11. *Nel Piano di monitoraggio delle acque sotterranee deve essere individuato e nominato formalmente il Responsabile del Piano di monitoraggio e indicati i componenti del gruppo di monitoraggio*

12. *Deve essere realizzato il monitoraggio delle acque sotterranee che consisterà nella determinazione ogni 6 mesi (marzo, settembre) dei seguenti parametri, appartenenti al set di base: Temperatura, durezza, pH, Conducibilità elettrica, Cloruri, Solfati, ione ammonio, ferro, sodio, potassio, calcio, manganese, bicarbonato, nitrati ed i metalli pesanti (piombo, rame, cadmio, nichel, cromo), gli idrocarburi totali con metodo gascromatografico. Ogni 3 determinazioni del set di base, ovvero ogni 18 mesi, dovrà essere determinato il set allargato, costituito dal set di base più i Tensioattivi, acido solforico e fosforo totale, i parametri sommatoria fitofarmaci, tricloroetilene, tetracloroetilene, benzene, coliformi*

13. *Le analisi, le cui risultanze devono essere inviate entro 45 giorni dalla data di campionamento a Comune di Arezzo, Dipartimento Arpat di Arezzo, Dipartimento della Prevenzione della ASL8, Provincia di Arezzo, devono essere presentate attraverso rapporti di prova, firmati e timbrati dall'esecutore della prova e dal responsabile del laboratorio, indicanti almeno: i riferimenti del Laboratorio (nome, indirizzo, tel, fax), la data di prelievo, la data di registrazione, la tipologia di campione, il luogo di prelievo, la modalità di conservazione e di trasporto, la data di inizio della prova, la data di fine della prova, il metodo utilizzato per ciascun parametro, il risultato, l'unità di misura, il limite di rilevabilità del metodo, l'incertezza del metodo*



14. *Le modalità per l'esecuzione dei prelievi dei campioni da sottoporre a determinazione di laboratorio, le metodiche analitiche e le modalità di validazione dei risultati, dovranno essere concordati con Dipartimento Arpat di Arezzo*

15. *A cadenza trimestrale deve essere realizzato il rilievo piezometrico dei livelli di falda dei punti inseriti nella rete di monitoraggio*

16. *Nel Piano di monitoraggio delle acque sotterranee deve essere individuato e nominato formalmente il Responsabile del Piano di monitoraggio e indicati i componenti del gruppo di monitoraggio*

17. *A cadenza semestrale, deve essere consegnata agli enti interessati una Relazione tecnica di monitoraggio correlata alla documentazione relativa allo stato di avanzamento dell'escavazione di cui alla LR 78/98*

18. *In caso che le risultanze analitiche mostrino superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione del D. Lgs. 152/06, dei limiti di potabilità e/o si rilevino anomalie nelle risultanze stesse, il Responsabile del monitoraggio deve inviare immediatamente comunicazione agli enti interessati con indicazione delle eventuali cause e degli interventi di prevenzione eseguiti e/o previsti*

Tempistica

19. *I tempi di esecuzione del progetto non devono superare la scadenza della pronuncia impatto ambientale di cui alla DGC n. 294 del 17/04/2007, corrispondente al giorno 17/04/2015*

Il Nucleo di Valutazione prende atto, dal relativo verbale, che nell'ambito della discussione della Conferenza dei Servizi e della Commissione Tecnica VIA è emerso che, per quanto riguarda la viabilità alternativa proposta dalle Ditte interessate all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale, inserita quale prescrizione nel provvedimento conclusivo del procedimento stesso (DGC n. 294 del 17/04/2007), la Giunta Comunale, con l'atto di indirizzo di cui alla DGC n. 517 del 22/09/2009, ha dato indicazione di privilegiare la realizzazione di una rotatoria extraurbana in Loc. Patrignone, anziché il sottopasso previsto nel progetto in Loc. Scassi.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la viabilità alternativa è prescritta dalla pronuncia di VIA quale opera finalizzata alla mitigazione degli impatti relativi alla presenza di mezzi pesanti nella viabilità pubblica, trattandosi di una variante alla progettazione delle opere di urbanizzazione, dal punto di vista ambientale, non si formulano osservazioni di rilievo rispetto alla realizzazione della rotatoria extraurbana in Loc. Patrignone.

Il Nucleo di valutazione propone di individuare il Dipartimento Arpat di Arezzo, unitamente al Dipartimento della Prevenzione della ASL8 per gli aspetti di competenza, quale organo tecnico competente al controllo delle prescrizioni."

Dato atto che:

- il proponente nelle successive fasi progettuali è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la progettazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;



Viste le funzioni attribuite alla dirigenza dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n.7 del 16.01.2012 e n.23 del 25.01.2012;

VISTO il decreto sindacale n. 19 del 31.01.2012;

DETERMINA

1. Di fare proprie le valutazioni e le conclusioni della struttura operativa di VIA di questa Amministrazione Comunale riportate in premessa;
2. Di stabilire, relativamente al "Progetto di coltivazione inerti e recupero ambientale di una porzione di terreno posta in loc. Il Pugio, nel Comune di Arezzo" presentato dalla Società Renone Arezzo srl, che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 smi e dell'art. 49 della L. R. 10 del 12/02/2010 smi, in considerazione delle modifiche occorse allo scenario di riferimento per le valutazioni, in particolare in relazione al ritiro dell'istanza relativa alla Prescrizione Localizzativa n. 18 da parte della Ditta Inerti Cocci srl, tenuto conto dei pareri delle amministrazioni interessate, fatto salvo il rispetto di quanto già stabilito nella pronuncia di impatto ambientale emanata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 17/04/2007, il progetto presentato possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 52 e seguenti della medesima legge regionale, a condizione che nel progetto definitivo, da presentare ai sensi della L.R. 78/98, siano rispettate le prescrizioni formulate in narrativa;
3. Di individuare il Dipartimento Arpat di Arezzo, unitamente al Dipartimento della Prevenzione della ASL8 per gli aspetti di competenza, quale organo tecnico competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni.


Il presente atto, ai sensi del comma 7 dell'art. 49 della L.R. 10/01 sarà pubblicato, mediante un sintetico avviso, sul BURT e mediante pubblicazione integrale, sul sito web del Comune di Arezzo quale autorità competente.

Il Direttore del Servizio Ambiente

(Dr.ssa Daniela Farsetti)

Il presente provvedimento è rilasciato in 3 esemplari originali così assegnati:

- 1) Ufficio emittente
- 2) Ufficio Affari Generali
- 3) SUAP per la trasmissione a:



COMUNE DI AREZZO

- *Soc. Renone Arezzo srl*
- *Dipartimento Arpat di Arezzo*
- *Dipartimento della Prevenzione della ASL8 di Arezzo*
- *Provincia di Arezzo*
- *Servizio Pianificazione Urbanistica*
- *Ufficio Edilizia*

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per il territorio secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 e s.m.i. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Comunicazione prevista dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle 17,45 (con esclusione del periodo estivo).